SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 132° — Numero 87

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 13 aprile 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 10 aprile 1991, n. 123.

Modifica e integrazione alla legge 5 giugno 1850, n. 1037, concernente la disciplina degli acquisti dei corpi morali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo unico della legge 5 giugno 1850, n. 1037, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Le norme della presente legge non si applicano alle regioni ed alle province autonome.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati dalle regioni e dalle province autonome e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, benché privi di autorizzazione governativa».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 aprile 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge qui modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'articolo unico della legge n. 1037/1850 (Disciplina degli acquisti dei corpi morali), come modificata dalla presente legge, è il seguente:

«Articolo unico. — Gli stabilimenti o corpi morali, siano ecclesiastici o laicali, non possono acquistare beni stabili senza essere a ciò autorizzati con regio decreto previo il parere del Consiglio di Stato.

Le donazioni fra vivi e le disposizioni testamentarie a loro favore non avranno effetto se essi non saranno nello stesso modo autorizzati ad accettarle.

Le norme della presente legge non si applicano alle regioni ed alle province autonome.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati dalle regioni e dalle province autonome e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, benché privi di autorizzazione governativa».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3297):

Presentato dall'on. CAVERI ed altri il 26 ottobre 1988.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 22 novembre 1988, con parere della commissione II.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 1° marzo 1989.

Assegnato nuovamente alla I commissione, in sede legislativa, il 31 luglio 1989.

Esaminato dalla I commissione, in sede legislativa, e approvato il 9 novembre 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 1951):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 22 novembre 1989, con pareri della commissione 2ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione e approvato il 14 marzo 1991.

91G0159

LEGGE 10 aprile 1991, n. 124.

Corresponsione della retribuzione ai militari di truppa detenuti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 12 del regio decreto 10 febbraio 1943, n. 306, è sostituito dal seguente:

«Ai detenuti compete una retribuzione pari alla paga giornaliera ordinaria prevista per i militari di truppa in servizio di leva di cui alla tabella I allegata alla legge 5 agosto 1981, n. 440, nella misura stabilita dalla legge 5 luglio 1986, n. 342».

Art. 2.

1. Il terzo comma dell'articolo 12 del regio decreto 10 febbraio 1943, n. 306, è abrogato.

Art. 3.

1. All'onere di lire 321 milioni annui derivante dall'articolo 1 della presente legge si provvede a carico del capitolo 1378 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1990 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 aprile 1991.

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ROGNONI, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge qui modificata, della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota agli articoli 1 e 2:

— Il testo dell'art. 2 del R.D. n. 306/1943 (Disposizioni relative alla esecuzione della pena detentiva militare e attribuzioni dei giudici militari di sorveglianza), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 12 (*Lavoro retribuito*). — I detenuti in espiazione di pena, che non abbiano grado di ufficiale, sono occupati giornalmente con istruzioni civili e militari, e assegnati, a seconda delle loro attitudini, ai lavori organizzati a tal fine dal comando degli stabilimenti militari di pena.

Ai detenuti compete una retribuzione pari alla paga giornaliera ordinaria prevista per i militari di truppa in servizio di leva di cui alla tabella I allegata alla legge 5 agosto 1981, n. 440, nella misura stabilita dalla legge 5 luglio 1986, n. 342».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1748):

Presentato dal Ministro della difesa (ZANONE) l'8 maggio 1989.

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante, il 20 giugno 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 4ª commissione il 13, 20 settembre 1989 e approvato il 4 ottobre 1989.

Camera dei deputati (atto n. 4242):

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede legislativa, il 18 ottobre 1989, con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla IV commissione il 18, 24, 25 gennaio 1990; 22 febbraio 1990; 1°, 14 marzo 1990 e approvato, con modificazioni, l'11 aprile 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 1748/*B*):

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante, l'8 maggio 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª;

Esaminato dalla 4ª commissione il 16 maggio 1990 e approvato, con modificazioni, il 27 giugno 1990.

Camera dei deputati (atto n. 4242/*B*):

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede legislativa, l'11 luglio 1990; con parere della commissione V.

Esaminato dalla IV commissione il 19 settembre 1990; 3 ottobre 1990 e approvato il 20 marzo 1991.

91G0160

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 5 aprile 1991.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Seraco S.r.l.», in Torino, e nomina del comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Vista la sentenza del 27 agosto 1988, con la quale il tribunale di Torino, sezione fallimentare, ha dichiarato lo stato di insolvenza della società «Tecnofiduciaria - Società fiduciaria e di revisione S.p.a.», con sede in Torino;

Visto il conseguente decreto ministeriale 8 settembre 1988, con il quale la società «Tecnofiduciaria - Società fiduciaria e di revisione S.p.a.», con sede in Torino, piazza Solferino, 9, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, ed è stato nominato un commissario liquidatore nella persona del prof. Alberto Jorio, nato a Bologna il 24 ottobre 1940, con studio in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 71;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 56 dell'8 marzo 1989, con il quale è stato nominato il comitato di sorveglianza presso la società «Tecnofiduciaria - Società fiduciaria e di revisione S.p.a.»;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1988, con il quale è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa della società «Leasing Italia S.r.l.», con sede in Saluzzo, in quanto risultava collegata con la S.p.a. Tecnofiduciaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera *c)* e *d)*, del decreto-legge sopra citato in quanto aveva con la fiduciaria unicità di direzione ed era da questa finanziata in via continuativa;

Vista la sentenza del 6 marzo 1991, depositata in data 15 marzo 1991, con la quale il tribunale di Torino - sezione fallimentare, ha dichiarato lo stato di insolvenza della «Seraco S.r.l.», con sede in Torino, via S. Secondo n. 3, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge sopra citato, lettera *b)* per quanto riguarda la «Leasing Italia S.r.l.» e lettera *c)* in quanto aveva con la società fiduciaria unicità di direzione;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del decreto-legge sopra citato, occorre sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la società «Seraco S.r.l.»;

Decreta:

1. La società «Seraco S.r.l.», con sede in Torino, via S. Secondo n. 3, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura di liquidazione coatta amministrativa è preposto il prof. Alberto Jorio, nato a Bologna il 24 ottobre 1940, con studio in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 71, quale commissario liquidatore della Tecnofiduciaria S.p.a., nominato con decreto ministeriale 8 settembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 15 settembre 1988.

3. Alla medesima procedura è preposto altresì il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Tecnofiduciaria - Società fiduciaria e di revisione S.p.a.» composto dai signori:

Giachino dott. Giuseppe, nato a Fossano il 14 settembre 1943 e residente in Torino, Corso Matteotti n. 21;

Lovaglio dott.ssa Anna Maria, nata a Roma il 1° gennaio 1954 ed ivi residente in via del Quadraretto n. 32;

Reboa prof. Marco, nato a Milano il 21 aprile 1955 ed ivi residente in via Medici n. 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 1991

Il Ministro: BATTAGLIA

91A1706

DECRETO 8 aprile 1991.

Sostituzione del commissario delle società del gruppo Gondrand, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i propri decreti emessi di concerto con il Ministro del tesoro in data 8 febbraio 1984, 12 marzo 1984, 12 marzo 1984, 12 marzo 1984, 12 marzo 1984, 12 marzo 1984, 28 maggio 1984, 8 febbraio 1985, 8 febbraio 1985, 25 febbraio 1985, 7 giugno 1985, con i quali sono state poste in amministrazione straordinaria, rispettivamente le S.p.a. Gondrand S.N.T., Gondrand finanziaria, Eurodocks, Sogofin, GTI, le S.r.l. Tirreno Nord, Gummiflex, Garavaglia, le S.p.a. Gime - Gondrand industriale meridione, «La Favorita trasporti», la S.r.l. Siciliana industriale distribuzione - SID, ed è stato nominato commissario il dott. Alberto Zaninello;

Considerato l'avvenuto decesso del dott. Alberto Zaninello e la necessità di procedere alla nomina di un nuovo commissario;

Decreta:

Articolo unico

Nelle procedure di amministrazione straordinaria delle S.p.a. Gondrand S.N.T., Gondrand finanziaria, Eurodocks, Sogofin, GTI, delle S.r.l. Tirreno Nord, Gummiflex, Garavaglia, delle S.p.a. Gime - Gondrand industriale meridione, «La Favorita trasporti», della S.r.l. Siciliana industriale distribuzione - SID, citate nelle premesse è nominato commissario, in sostituzione del dott. Alberto Zaninello, il dott. Antonio Fezzi, nato a Cremona il 28 settembre 1947.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 1991

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Il Ministro del tesoro
CARLI

91A1707

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 20 marzo 1991.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società cooperativa territoriale Scooter a responsabilità limitata», in Genova, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 20 novembre 1990 effettuata nei confronti della società cooperativa «Società cooperativa territoriale Scooter a responsabilità limitata», con sede in Genova, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 dela legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Società cooperativa territoriale Scooter a responsabilità limitata», con sede in Genova, costituita per rogito notaio Giuseppe Moro in data 12 novembre 1979, e posta il liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Francesco Iannone, residente in piazza Matteotti n. 2/8c, Genova, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 1991

p. *Il Ministro:* BISSI

91A1708

DECRETO 20 marzo 1991.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Oleificio Pio» a r.l., in Carpino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 3 ottobre 1990 con la quale il tribunale di Lucera ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Oleificio Pio» a r.l., con sede in Carpino (Foggia);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La societa cooperativa «Oleificio Pio» a r.l., con sede in Carpino (Foggia), costituita per rogito notaio avv. Vittorio D'Addetta in data 16 maggio 1962, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Vito Ricciardelli, piazza Pellicciari, 10, Gravina di Puglia (Bari), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 1991

p. *Il Ministro:* BISSI

91A1709

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 25 marzo 1991.

Tasso di riferimento da applicare, nel periodo 15 aprile-14 maggio 1991, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto ministeriale del 1° marzo 1988, n. 123, recante condizioni, modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito inerenti alle esportazioni di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero ed, in particolare, gli articoli 13 e 14 riguardanti la determinazione del tasso di riferimento da assumere come base dell'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito agevolato di cui al primo comma dell'art. 18 della sopracitata legge n. 227 del 1977;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale del 9 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1989, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 285, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 19 gennaio 1989, con il quale è stata fissata nella misura dello 0,50 per cento la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato con dilazione di pagamento uguale o superiore ai ventiquattro mesi di cui alle disposizioni sopracitate;

Visto il decreto ministeriale del 27 febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 13 marzo 1991, con il quale è stato fissato nella misura del 14,40 per cento il tasso di riferimento per il periodo 15 marzo-14 aprile 1991;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi, rilevato ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni sopra indicate, per il periodo 15 aprile-14 maggio 1991, è pari al 13,65 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa, per il periodo 15 aprile-14 maggio 1991, è pari al 13,65 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva riconosciuta nella misura dello 0,50 per cento, il tasso di riferimento applicabile alle operazioni suddette, per il periodo 15 aprile-14 maggio 1991, è pari al 14,15 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 1991

Il Ministro: CARLI

91A1681

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 6 febbraio 1991.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in sociologia.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamento al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente la istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 - Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria, relativa alla fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Considerata l'opportunità di procedere alla revisione ed unificazione dell'ordinamento didattico dei corsi di laurea in sociologia di cui alle tabelle IV-*bis* e XV-*bis*, dell'ordinamento didattico universitario;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Art. 1.

L'ordinamento didattico dei corsi di laurea in sociologia di cui alle tabelle IV-*bis* e XV-*bis* dell'ordinamento didattico universitario, annesse al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è soppresso e sostituito da quello stabilito dalla nuova tabella IV-*bis*, allegata al presente decreto e di cui fa parte integrante.

Art. 2.

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, le università adegueranno l'ordinamento del corso di laurea in sociologia, istituito presso la propria sede a quello stabilito dall'allegata tabella IV-*bis*, con le procedure di cui all'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Art. 3.

In sede di prima applicazione del presente decreto le università, presso le quali è istituito e attivato il corso di laurea in sociologia presso le facoltà di magistero e di lettere e filosofia, potranno istituire in sede di riordinamento del predetto corso ai sensi del precedente art. 2, la facoltà di sociologia cui afferirà il corso stesso.

Art. 4.

Quando le facoltà si saranno adeguate all'ordinamento di cui alla allegata tabella, gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento del rispettivo corso di laurea.

Le facoltà inoltre, sono tenute a stabilire le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti, qualora gli studenti già iscritti optino per il nuovo ordinamento. L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso di studi.

Art. 5.

Su parere del Consiglio universitario nazionale, saranno indicate le affinità tra le discipline incluse nella presente tabella e quelle incluse nelle precedenti tabelle: IV-*bis* e XV-*bis* al fine di stabilire la trasferibilità dei titolari di ruolo delle discipline non previste dalla nuova tabella IV-*bis*.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 1991

Il Ministro: RUBERTI

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1991
Registro n. 4 Università, foglio n. 221

ALLEGATO

TABELLA IV-*BIS*

Corso di laurea in sociologia

Il corso di laurea in sociologia si articola in quattro anni, suddivisi in due bienni, il primo a carattere propedeutico e il secondo articolato in sei indirizzi:

1) politico-istituzionale;
2) organizzativo, economico e del lavoro;
3) territorio ed ambiente;
4) comunicazioni e mass-media;
5) pianificazione sociale;
6) socio-antropologico e dello sviluppo.

La laurea in sociologia si consegue avendo superato gli esami in ventidue insegnamenti, di cui dodici fondamentali (allegato *A*).

Per ogni indirizzo sono previsti quattro insegnamenti obbligatori (allegato *B*): gli altri sei insegnamenti possono essere scelti nell'elenco delle discipline complementari (allegato *C*), oppure tra le fondamentali che non siano state sostenute in quanto tali, o tra quelle degli indirizzi non scelti. La scelta dell'indirizzo — tra quelli attivati e la contestuale presentazione di un coerente piano di studi — avviene su proposta dello studente ed è approvata dal consiglio di facoltà che verifica la coerenza delle discipline complementari con l'indirizzo prescelto.

Prima dell'esame di laurea, il candidato dovrà dimostrare di conoscere due lingue straniere, anche attraverso una prova scritta: una di esse dovrà essere la lingua inglese.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi, sostenuta — secondo le norme vigenti — tra gli insegnamenti per cui il candidato abbia superato l'esame.

ALLEGATO *A*

Elenco delle discipline fondamentali (n. 12):

1) sociologia I;

2) sociologia II;

3) storia della sociologia;

4) metodologia e tecnica della ricerca sociale;

5) antropologia culturale;

6) psicologia sociale;

7) storia contemporanea;

8) economia politica;

9) statistica;

10) istituzioni di diritto pubblico;

11) metodologia delle scienze sociali o storia della filosofia;

12) matematica per le scienze sociali o sociologia della comunicazione.

Le prime dieci discipline fondamentali non potranno, in nessun caso essere sostituite e si intendono dunque come «costitutive».

Tra le discipline poste in alternativa quale undicesima e dodicesima fondamentale, ogni consiglio di corso di laurea sceglierà i due insegnamenti fondamentali, annunciandoli nel manifesto degli studi.

Gli insegnamenti non scelti come fondamentali, possono essere indicati come obbligatori per gli indirizzi attivati (in aggiunta ai quattro insegnamenti specifici dell'indirizzo) o comunque quali complementari.

ALLEGATO *B*

Insegnamenti obbligatori degli indirizzi:

1) Politico-istituzionale:

scienza della politica;

sistemi politici comparati o storia dei partiti e dei movimenti politici;

sociologia del diritto o sociologia dell'amministrazione;

sociologia politica o sociologia della religione.

2) Organizzativo, economico e del lavoro:

politica economica;

sociologia dell'organizzazione o economia aziendale;

sociologia del lavoro o sociologia industriale;

sociologia economica o analisi delle classi e dei gruppi sociali.

3) Territorio e ambiente:

geografia politica ed economica;

sociologia dell'ambiente;

sociologia urbana e rurale;

sociologia delle comunità locali o economia regionale.

4) Comunicazioni e mass-media:

teoria e tecniche delle comunicazioni di massa;

storia del giornalismo e delle comunicazioni sociali;

sociologia della conoscenza o sociologia della cultura;

sociologia delle comunicazioni di massa.

5) Pianificazione sociale:

statistica sociale;

teoria e metodi della pianificazione sociale o politica sociale;

sociologia dell'educazione;

sociologia della famiglia o legislazione sociale.

6) Socio-antropologico e dello sviluppo:

antropologia economica;

storia delle tradizioni popolari o etnologia;

sociologia dello sviluppo o sociologia delle relazioni etniche;

teoria e politica dello sviluppo o etnografia.

Ciascun consiglio di corso di laurea delibera — nei casi in cui figurino più alternative — le discipline obbligatorie degli indirizzi, indicandole nel manifesto degli studi.

Gli insegnamenti non resi obbligatori, se attivati, entrano a far parte degli insegnamenti complementari dell'indirizzo stesso.

ALLEGATO *C*

Elenco degli esami complementari:

analisi del linguaggio politico;
criminologia;
demografia;
diritto amministrativo;
diritto costituzionale italiano e comparato;
diritto del lavoro;
diritto pubblico dell'economia;
diritto regionale e degli enti locali;
diritto sindacale;
disciplina giuridica dei mezzi di comunicazione sociale;
economia del territorio;
economia e politica dell'ambiente;
economia pubblica;
elaborazione automatica dei dati;
estetica;
filosofia del linguaggio;
filosofia della scienza;
filosofia morale;
informatica;
istituzioni di diritto privato;
lingua francese;
lingua inglese;
lingua spagnola;
lingua tedesca;
linguistica generale;
logica;
modelli matematici per sociologi;
organizzazioni internazionali;
pedagogia;
pedagogia sociale;
psicologia dei gruppi;
psicologia del lavoro;

psicologia del linguaggio e delle comunicazioni;
psicologia dell'età evolutiva;
psicologia dell'organizzazione;
rilevazioni statistiche ufficiali;
semiologia;
sociolinguistica;
sociologia dei gruppi;
sociologia dei servizi sociali;
sociologia del mutamento;
sociologia del turismo;
sociologia dell'arte;
sociologia della devianza;
sociologia della letteratura;
sociologia della medicina;
sociologia della scienza;
sociologia delle relazioni internazionali;
statistica sanitaria;
storia americana;
storia dei movimenti sindacali;
storia dell'America Latina;
storia del cinema;
storia del teatro;
storia della filosofia contemporanea;
storia della medicina;
storia della scienza;
storia delle istituzioni politiche;
storia delle religioni;
storia di una regione (Marche);
storia e istituzioni dei Paesi afro-asiatici;
storia e tecnica degli audiovisivi;
storia e tecnica dell'informazione;
storia economica;
storia moderna;
storia sociale;
tecnica delle ricerche di mercato;
tecniche del linguaggio radiotelevisivo;
teoria della comunicazione;
teorie e tecniche di marketing;
teorie e tecniche pubblicitarie.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
RUBERTI

91A1705

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 6 marzo 1991.

Istituzione della facoltà di sociologia.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto n. 2319 del 14 ottobre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 16 febbraio 1927, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 1991, ODU, tab. IV-*bis*;

Vista la delibera del senato accademico del 1° marzo 1991;

Decreta:

Art. 1.

Presso l'Università «La Sapienza» di Roma è istituita la facoltà di sociologia, con il corso di laurea in sociologia, attualmente funzionante presso la facoltà di magistero.

La facoltà di sociologia ha il compito di promuovere gli studi, la ricerca e la didattica nel campo delle scienze sociali e della comunicazione.

Art. 2.

I posti di ruolo del personale docente di prima e seconda fascia attualmente afferenti al corso di laurea in sociologia della facoltà di magistero, nonché quelli di seconda fascia a concorso per «metodologia delle scienze umane» e «teoria e tecnica delle comunicazioni di massa», banditi con decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 4 settembre 1990, passano — unitamente ai loro titolari, quando vi siano, su loro richiesta — a far parte della nuova facoltà di sociologia.

Analogamente transitano, alla stessa facoltà, i posti vacanti afferenti al corso di laurea in sociologia della facoltà di magistero e quelli per cui siano in atto procedure di trasferimento, e precisamente i posti di prima fascia già denominati sociologia del diritto (*ex* prof. Pio Marconi) e psicologia sociale (attualmente prof. Pier Giovanni Grasso, fuori ruolo a partire dal 1° novembre 1991), nonché i posti di seconda fascia già denominati storia della sociologia (*ex* prof. Paolo De Nardis), sociologia dell'educazione (*ex* prof. Luciano Benadusi), psicologia.

Art. 3.

Passano alla facoltà di sociologia i posti di ricercatore — unitamente ai loro titolari, su loro richiesta — attualmente afferenti al corso di laurea in sociologia della facoltà di magistero, quelli per cui siano in atto procedure concorsuali e quelli in corso di attribuzione assegnati alle esigenze del corso di laurea in sociologia.

Art. 4.

Con successivo provvedimento adottato ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 6 febbraio 1991 citato in premessa, si provvederà al riordinamento del corso di laurea in sociologia di cui al precedente art. 1.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 1991

Il rettore

91A1710

UNIVERSITÀ DI GENOVA

DECRETO RETTORALE 3 dicembre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facoltà di lettere e filosofia in data 20 settembre 1989 e 13 dicembre 1989, dal consiglio di amministrazione in data 27 febbraio 1990 e dal senato accademico in data 15 marzo 1990;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio nazionale universitario nel suo parere;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 12 settembre 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 603 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in archeologia.

Scuola di specializzazione in archeologia

Art. 604. — È istituita presso l'Università degli studi di Genova la scuola di specializzazione in archeologia per la formazione degli operatori scientifici del patrimonio culturale.

La scuola ha lo scopo di approfondire la preparazione scientifica nel campo delle discipline archeologiche e di fornire le competenze professionali finalizzate alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico.

La scuola rilascia il diploma di specialista in archeologia (con l'indicazione dell'indirizzo seguito).

Art. 605. — È previsto il seguente indirizzo di specializzazione: archeologia classica.

Art. 606. — La scuola ha durata di tre anni.

In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso e complessivamente di diciotto iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 607. — All'attuazione delle attività didattiche provvedono le facoltà di lettere e filosofia, architettura, giurisprudenza, ingegneria ed economia e commercio.

Art. 608. — Il concorso di ammissione è per esami e titoli.

L'esame consiste:

a) in una prova scritta su un tema attinente alla cultura generale del settore;

b) in una prova pratica, o sul terreno o su riproduzioni fotografiche o su originali;

c) in una prova orale, sempre sulle tematiche del settore.

Il candidato dovrà dar prova di conoscere le lingue antiche attinenti all'indirizzo in cui si specializza e almeno due lingue straniere moderne che abbiano rilevanza per gli studi del settore.

Art. 609. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in lettere della facoltà di lettere e filosofia, in materie letterarie, in conservazione dei beni culturali (con indirizzo archeologico), nonché i laureati in architettura.

Sono altresì ammessi coloro che siano in possesso di titoli di studio conseguiti presso università straniere ed equipollenti ai sensi dell'art. 382 del testo unico 31 agosto 1983, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente.

Art. 610. — Le discipline da utilizzare per la specializzazione in archeologia classica sono raggruppate nelle seguenti aree:

A) Area delle metodologie e delle tecniche:

1) archeologia subacquea;
2) elementi di informatica;
3) esegesi delle fonti letterarie;
4) metodologie e tecnica dello scavo;
5) metrologia antica;
6) museologia e museografia;

7) rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi;
8) teoria e tecnica del restauro;
9) topografia antica;
10) disegno e rilievo.

B) Area dell'archeologia preistorica e protostorica:

1) archeologia e antichità celtiche;
2) archeologia e antichità egee;
3) archeologia e antichità sarde;
4) paletnologia;
5) preistoria e protostoria europea.

C) Area dell'archeologia classica:

1) archeologia e storia dell'arte greca;
2) archeologia e storia dell'arte romana;
3) archeologia e storia dell'arte tardo antica;
4) archeologia fenicia e punica;
5) archeologia dell'Italia preromana;
6) archeologia delle province romane;
7) epigrafia e antichità greche e romane;
8) etruscologia;
9) numismatica greca e romana;
10) storia dell'urbanistica e dell'architettura greca e romana;
11) storia greca;
12) storia romana;
13) storia dell'archeologia;
14) archeologia della Magna Grecia;
15) archeologia della Sicilia;
16) geografia storica del mondo antico.

F) Area giuridica:

1) elementi di diritto amministrativo;
2) estimo;
3) legislazione dei beni culturali;
4) legislazione internazionale comparata dei beni culturali;
5) legislazione urbanistica.

Art. 611. — Nell'arco dei tre anni vengono tenuti complessivamente dieci (o più) insegnamenti, distribuiti sulla base di un piano di studi formulato all'inizio del primo anno e approvato dal consiglio della scuola.

Il consiglio della scuola delibera ogni anno quali insegnamenti attivare, nel rispetto delle norme di legge e delle regole indicate.

Le lezioni saranno integrate da seminari e conferenze, nonché da esercitazioni, attività applicative, sopralluoghi e viaggi di istruzione.

Gli insegnamenti saranno svolti secondo il seguente rapporto:

cinque (o più) fra le discipline dell'area dell'indirizzo: archeologia classica;
due (o più) fra le discipline dell'area delle metodologie e delle tecniche;
due (o più) fra le discipline di due differenti aree di diversa specializzazione;
una (o più) fra le discipline dell'area giuridica.

Lo specializzando è tenuto a seguire al primo anno cinque insegnamenti, due almeno dei quali composti con discipline dell'ambito di specializzazione prescelto. Gli altri insegnamenti saranno distribuiti a seconda delle specifiche esigenze dei piani di studi. L'attività didattica comprende per ogni anno cinquecento ore da distribuire tra cicli di lezioni, seminari, esercitazioni, attività pratiche guidate. Alle attività pratiche dovranno essere dedicate non meno di duecentocinquanta ore.

I corsi possono essere articolati in moduli; ciascun modulo è costituito da più programmi monografici di discipline, scelte nell'ambito delle diverse aree integrantisi a costituire una unità organica di formazione. I programmi monografici sono affidati a più docenti, ognuno dei quali svolge il suo ciclo di lezioni coordinate nel tema e nei tempi con quello degli altri docenti dello stesso modulo. Il modulo è affidato ad un docente, che oltre a svolgere il proprio programma coordina quello degli altri docenti. Ciascun insegnamento, comunque, dovrà avere un unico titolare.

Art. 612. — Gli specializzandi possono trascorrere, su deliberazione del consiglio della scuola, un periodo di studio all'estero sulla base dei programmi predisposti in dipendenza di appositi accordi con istituzioni scientifiche italiane e/o straniere. Il profitto della permanenza all'estero viene valutato nell'esame generale dell'anno.

Nel corso del terzo anno gli allievi potranno fare un tirocinio presso una sovrintendenza ai beni culturali, programmato e organizzato dalla scuola di intesa con le competenti autorità. La frequenza delle lezioni, delle conferenze, dei seminari, delle esercitazioni, nonché la partecipazione alle attività pratiche sono obbligatorie.

Art. 613. — Gli allievi parteciperanno a scavi programmati e organizzati dalla scuola d'intesa con le competenti autorità. Lo scavo verrà condotto da uno o più professori della scuola che cureranno l'addestramento degli allievi.

Art. 614. — L'Università su proposta del consiglio della scuola stipula convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento di ricerche e di utilizzazione di strutture extra universitarie in ambito territoriale e regionale, per lo svolgimento delle attività di formazione degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.

Tra gli enti pubblici di cui al comma precedente, vanno considerati prioritariamente gli enti pubblici a base territoriale.

Art. 615. — La commissione per l'esame di diploma è costituita dal direttore della scuola, che la presiede, e da altri sei membri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 3 dicembre 1990

Il rettore

91A1713

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 29 ottobre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia I del 14 luglio 1988; del senato accademico del 10 febbraio 1989; del consiglio di amministrazione del 27 febbraio 1989;

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 25 giugno 1988;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 1642 a 1655, relativi alla scuola diretta ai fini speciali per ortottisti - assistenti in oftalmologia, afferente alla prima facoltà di medicina e chirurgia, sono soppressi e sostituiti, con il conseguente scorrimento della numerazione successiva, dai seguenti nuovi articoli:

Scuola diretta a fini speciali per ortottisti - assistenti di oftalmologia

Art. 1642. — È istituita una scuola diretta a fini speciali per ortottisti - assistenti di oftalmologia, presso l'Università degli studi di Napoli «Federico II».

La scuola ha lo scopo di dare una preparazione completa teorico-pratica, istruendo gli allievi sui problemi della motilità binoculare, del trattamento pre e post-operatorio dei pazienti strabici, dei problemi sui vizi della refrazione e della loro correzione e delle tecniche diagnostiche in oftalmologia.

La scuola rilascia il diploma di ortottisti - assistenti in oftalmologia.

Art. 1643. — Il corso di studi ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno del corso, per un totale di quindici studenti.

Art. 1644. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la prima facoltà di medicina e chirurgia, l'istituto di chirurgia e la cattedra di oftalmologia pediatrica della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli.

Art. 1645. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposte multiple per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Art. 1646. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

elementi di anatomia dell'apparato visivo e del sistema nervoso centrale;

fisiologia dell'occhio, della motilità oculare, della visione binoculare;

ottica fisica e fisiopatologica;

ortottica;

psicologia infantile.

2° Anno:

elementi di patologia oculare;

elementi di neuroftalmologia;

nozioni di chirurgia ed assistenza oftalmica;

ortottica.

3° Anno:

tecniche semeiologiche dell'apparato visivo (esame refrazione, contattologia, adattometria, campo visivo, senso cromatico);

tecniche semeiologiche ed elettrofisiologiche (tonometria e tonografia, ERG, EOG, EMG, ecografia, retinografia e fluorangiografia);

ortottica;

nozioni di riabilitazione sensomotoria nell'età infantile;

nozione di medicina legale.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Art. 1647. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

prima divisione di clinica oculistica;
ambulatorio di oftalmologia pediatrica ed ortottica;
laboratorio di elettrofisiologia;
laboratorio di fluorangiografia;
laboratorio di perimetria manuale e computerizzata.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni allievo un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consente allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 1648. — All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.

Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi, ha valore di esame di Stato.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie in materia.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 29 ottobre 1990

Il pro-rettore: VARVARO

91A1711

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 511ª seduta pubblica per martedì 16 aprile 1991, alle ore 17,30, con il seguente

Ordine del giorno:

Consegna da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri del testo delle sue dichiarazioni.

91A1766

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 11 febbraio 1991, n. 38, recante: «Interventi urgenti per Venezia e Chioggia e per Roma capitale, nonché misure urgenti destinate ad altre aree del territorio nazionale».

Il decreto-legge 11 febbraio 1991, n. 38, recante: «Interventi urgenti per Venezia e Chioggia e per Roma capitale, nonché misure urgenti destinate ad altre aree del territorio nazionale»; non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 35 dell'11 febbraio 1991.

91A1655

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di manufatti esplosivi per ricerche petrolifere

Con decreto ministeriale n. 559/C.25476.XV-J del 1° marzo 1991 i manufatti esplosivi a forma di bottone, corpo di bronzo e plastica del diametro di 1,5 pollici ed altezza 0,8 sono riconosciuti ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, nei seguenti due modelli:

cartuccia a polvere nera da g 3 per ricerche petrolifere, catalogo 110298-030;

cartuccia a polvere nera da g 4 per ricerche petrolifere, catalogo 110299-000.

91A1714

Riconoscimento e classificazione di manufatto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 559/C.26206 XV-J del 1° marzo 1991 il manufatto esplosivo denominato: «Innesco elettrico per attivazione Pila W027161A» che la soc. Whitehead, con sede in Livorno, intende importare dalla soc. Pyromeca (184 chem. Roquette, Toulon, Francia) è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

91A1715

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'istituto di ricerche farmacologiche «Mario Negri» di Milano ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1991, registro n. 3 Università, foglio n. 139, sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è stato autorizzato l'istituto di ricerche farmacologiche «Mario Negri» di Milano ad accettare il legato disposto in suo favore dalla sig.ra Elisabetta Comuni ved. Galli consistente in titoli e contante per un valore complessivo di L. 180.358.000.

91A1717

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Ricostituzione della commissione per la pubblicazione dei documenti finanziari per la Repubblica veneta

Con decreto ministeriale 14 novembre 1990, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1991, registro n. 5 Beni culturali, foglio n. 336, è stata ricostituita la commissione per la pubblicazione dei documenti finanziari per la Repubblica veneta, creata con regio decreto 16 agosto 1897, richiamato in vigore con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1953:

91A1716

MINISTERO DELLE FINANZE

Provvedimenti concernenti la concessione di proroga di dilazione nel versamento delle entrate ai titolari dei servizi di riscossione delle province di Arezzo, Brescia, Campobasso, Cosenza, Cuneo, Lecce, Milano e Salerno.

Con decreto ministeriale n. 1/592 del 28 gennaio 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Arezzo è concessa proroga della dilazione del versamento delle entrate disposta, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per l'ammontare di L. 27.691.354.968 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 27.718.315.666 iscritto a ruolo a nome di contribuenti vari, con revoca alla scadenza di settembre 1991.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Arezzo darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/531 del 28 gennaio 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Brescia è concessa proroga della dilazione del versamento delle entrate disposta, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per l'ammontare di L. 32.372.670.660 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 32.383.650.403 iscritto a ruolo a nome di contribuenti vari con revoca alla scadenza di settembre 1991.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Brescia darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/697 del 28 gennaio 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Campobasso è concessa proroga della dilazione del versamento delle entrate disposta, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per l'ammontare di L. 2.191.375.943 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 2.214.961.426 iscritto a ruolo a nome di contribuenti vari, con revoca alla scadenza di settembre 1991.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Campobasso darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/663 del 28 gennaio 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Cosenza è concessa proroga della dilazione del versamento delle entrate disposta, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per l'ammontare di L. 4.869.880.994 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 4.900.398.526 iscritto a ruolo a nome di contribuenti vari, con revoca alla scadenza di settembre 1991.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Cosenza darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/603 del 28 gennaio 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Cuneo è concessa proroga della dilazione del versamento delle entrate disposta, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per l'ammontare di L. 3.916.099.000 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 3.916.525.375 iscritto a ruolo a nome del contribuente Ciartano Giovanni, con revoca alla scadenza di settembre 1991.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Cuneo darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/416 del 28 gennaio 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Lecce è concessa proroga della dilazione del versamento delle entrate disposta, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per l'ammontare di L. 93.635.558.249 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 94.529.277.866 iscritto a ruolo a nome di contribuenti vari, con revoca alla scadenza di settembre 1991.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Lecce darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/581 del 28 gennaio 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Milano è concessa proroga della dilazione del versamento delle entrate disposta, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per l'ammontare di L. 299.416.048.022 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 299.568.882.745 iscritto a ruolo a nome di contribuenti vari, con revoca alla scadenza di settembre 1991.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Milano darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/550 del 28 gennaio 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Salerno è concessa proroga della dilazione del versamento delle entrate disposta, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per l'ammontare di L. 22.467.860.282 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 22.504.266.077 iscritto a ruolo a nome di contribuenti vari, con revoca alla scadenza di settembre 1991.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Salerno darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

91A1718

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Latteria sociale turnaria di Faedis - Soc. coop. a r.l.»

Con deliberazione n. 772 dell'8 marzo 1991, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori ed i sindaci della cooperativa «Latteria sociale turnaria di Faedis - Soc. coop. a r.l.», costituita il 22 giugno 1938 per rogito notaio dott. Adriano Tocci di Faedis ed ha nominato commissario governativo per la durata di sei mesi il dott. Saule Caporale, con studio in Udine, piazza Belloni, 14.

91A1719

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	315.000
- semestrale	L.	170.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	56.000
- semestrale	L.	40.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	175.000
- semestrale	L.	95.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	56.000
- semestrale	L.	40.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	175.000
- semestrale	L.	95.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	600.000
- semestrale	L.	330.000
Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
- annuale	L.	800.000
Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
- annuale	L.	530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di L. 70.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	280.000
Abbonamento semestrale	L.	170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 8 7 0 9 1 *

L. 1.200